

SUL GIUSTIFICATO MOTIVO DI ASSENZA IN CASO DI VISITA DI CONTROLLO DI MALATTIA

CASSAZIONE, SEZIONE LAVORO 2 MARZO 2004,
N. 4247.

L'assenza alla visita di controllo può essere giustificata oltre che dal caso di forza maggiore, da ogni situazione, la quale, ancorché non insuperabile e nemmeno tale da determinare, ove non osservata, la lesione di beni privati, abbia reso indifferibile altrove la presenza personale del dipendente, come la concordanza di visite mediche, prestazioni sanitarie o accertamenti specialistici, purché il lavoratore dimostri l'impossibilità di effettuare tali visite in orario diverso da quello corrispondente alle fasce orarie di reperibilità (Nella specie i giudici hanno escluso la sussistenza del «giustificato motivo» di assenza del lavoratore che si era recato dal proprio medico per il controllo della pressione in orario ricompreso nelle fasce di reperibilità).

Con la decisione di cui alla massima in epigrafe, la Suprema Corte torna ad occuparsi dell'aspetto del «giusti-

ficato motivo» di assenza del lavoratore dal domicilio nelle fasce orarie di reperibilità (10,00 -12,00; 17,00-19,00) in caso di visita fiscale per il controllo dello stato di malattia.

Tale questione è di particolare interesse in quanto, in mancanza di un valido motivo di assenza, il lavoratore decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico – sia previdenziale che retributivo – per i primi giorni di malattia fino al decimo, mentre per l'eventuale ulteriore periodo perde la metà del trattamento; oltre a ciò, il lavoratore può essere oggetto di contestazione disciplinare da parte del datore di lavoro per l'ingiustificata irreperibilità.

Nel caso di specie, il lavoratore si era recato dal proprio medico per il controllo della pressione, controllo dovuto ad una sua particolare patologia (c.d. "epitassi posteriore da ipertensione arteriosa"). Ciononostante, secondo quanto rilevato in giudizio, il lavoratore non era riuscito a dimostrare la necessità e, soprattutto, l'indifferibilità dell'intervento, requisiti questi indispensabili per poterlo effettuare anche durante l'orario di reperibilità.

In altri termini, secondo l'impostazione giurisprudenziale in commento, il lavoratore può giustificare l'assenza alla visita fiscale di controllo solo ed esclusivamente dimostrando la necessità, e l'indifferibilità di recarsi presso un centro medico (ambulatorio, pronto soccorso ed altro) al di fuori di periodi legalmente indicati per la reperibilità.

Pertanto, alla luce di tale restrittiva impostazione giurisprudenziale, è opportuno che il lavoratore malato, nel caso in cui debba assentarsi dal proprio domicilio durante le fasce di reperibilità, chieda al medico di "certificare" l'indifferibilità dell'intervento, così da poter eventualmente giustificare l'assenza in caso di visita fiscale di controllo.

"Voce dei Bancari" Rubrica Legale Via Tevere, 46 - 00198 Roma

lg/ra....., dipendente della

titolo:..... C.I.A.
fotocopia, ove sia necessario), in qualità di iscritto/a alla Fabi (tessera.....), chiede un parere legale sul seguente argomento (basta no interessai):
dequalificazione professionale
verifica diritto all'inquadramento
superiore
note di qualifica
trattamento in caso di malattia
(periodo di comparto, visite di controllo...)
trasferimento/distacco
sanzioni disciplinari
altro.....

presente un breve promemoria (possibilmente dattiloscritto) con la de-

(firma del richiedente)

dichiaro di essere stato informato/a a norma degli artt. 10 e 13, l. 675/1996, il dati personali raccolti, il finalità del trattamento cui sono destinati i dati, le finalità del trattamento, i responsabili del trattamento, dei dati ed i diritti dell'intervento di prestare il consenso al trattamento dei dati personali contenuti nell'allegato preventivo per finalità editoriali della Fabi, relativizzazione di questi e risposte legali su "La Voce dei Bancari".

riedente)

egare sempre alla richiesta di parere legale)

